Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**A POCHI GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI (28 FEBBRAIO), IL MIM EMANA NUOVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE**

Anche a seguito delle reiterate richieste della Uil Scuola, In data 21 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare applicativa ad integrazione della precedente pubblicata in data 31 gennaio 2025. Il quadro regolativo si arricchisce di alcuni chiarimenti e di procedure, tutte poste rigorosamente a carico delle Segreterie scolastiche.

**CHI PUO’ PRESENTARE NUOVE ISTANZE**

1. ***Col sistema Polis*** del MIM, entro il 28 febbraio 2025, coloro i quali richiedono il collocamento a riposo attraverso:
2. ***Opzione donna***: età contributiva entro il 31.12.2024 di 35 anni e età anagrafica di 61, diminuibili di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2;
3. ***Pensione anticipata flessibile (Quota 103)***: età anagrafica di 62 anni e contributiva di 41, entro il 31.12.2025, con il calcolo contributivo su tutta l’anzianità posseduta.
4. ***Con richiesta cartacea*** indirizzata solo al dirigente scolastico della scuola di servizio (*non più all’Ambito territoriale):*
5. *I 65 enni* che al 31.08.2025 hanno una contribuzione pari al minimo previsto per la pensione anticipata (42/41 Anni e 10 Mesi) e che non abbiano presentato dimissioni volontarie entro il 21 ottobre 2024. Naturalmente, per coloro che possedevano 65 anni entro il 31.12.2024 e, alla stessa data, i requisiti per la pensione anticipata, per i quali l’Amministrazione aveva già adottato provvedimenti di cessazione dal servizio d’ufficio, viene confermato dall’Inps il collocamento a riposo. La richiesta cartacea va indirizzata al Dirigente della Scuola di servizio *(non più anche all’Ambito territoriale previsto dalla precedente circolare del 31 gennaio)* indicando:
6. dati anagrafici, codice fiscale, residenza, qualifica, classe di concorso e tipologia di posto (comune/sostegno) o profilo professionale;
7. anzianità di servizio;
8. volontà di interrompere/non interrompere il rapporto di lavoro, qualora l’Amministrazione dovesse verificare la mancanza dei requisiti;
9. aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa è allegata alla circolare pubblicata.

**ISTANZE DI REVOCA**

Possono presentare (in modalità cartacea indirizzata al dirigente della scuola di servizio) istanza di revoca delle dimissioni inviate entro il 21 ottobre 2024, coloro che, in base alla nuova normativa più favorevole, trarrebbero vantaggio rimanendo in servizio poiché è previsto un incentivo. Questo consiste nel non versare i contributi a carico del dipendente che, conseguentemente, vedrebbe incrementata la propria busta paga. La parte “datoriale”, invece, continuerebbe, invece, a versarli regolarmente determinando una maggiore anzianità contributiva.

Posso presentare istanza di revoca anche coloro che hanno presentato le dimissioni entro il 21 ottobre 2024 per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103), poiché avrebbero i seguenti vantaggi:

1. *non saranno più soggetti al limite massimo della pensione non superiore a 4 volte il minimo Inps, poiché rimanendo in servizio raggiungerebbero una contribuzione utile per la pensione anticipata;*
2. *la revoca, con permanenza in servizio, permetterebbe un calcolo della pensione col sistema misto e non più solamente contributivo.*

Le istanze, comunque, da presentare entro il 28 febbraio 2025, saranno gestite dalle istituzioni scolastiche (o dall’Ambito territoriale per i dirigenti scolastici) utilizzando esclusivamente l’applicativo “Nuova Passweb” (è l’effetto del nuovo CCNL 2019/21 da noi non firmato, che ne impone l’uso ).

Infine, per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei **67enni**, trattandosi di materia assai complessa, il MIM comunica che ci sarà un successivo approfondimento. In ogni caso, coloro che sono interessati alla permanenza fino a 70 anni, **non dovranno presentare alcuna istanza**.  
Tuttavia, la circolare, pur non chiarendo lo status giuridico di coloro che resteranno in servizio, chiarisce che non è a domanda dell’interessato/a che si può restare in servizio, ma per effetto di un provvedimento di esclusiva competenza datoriale.

Per la Uil Scuola i chiarimenti giungono tardivamente. Il personale scolastico interessato potrà disporre di meno di cinque giorni netti per comprendere appieno le modifiche introdotte dalla legge di bilancio e per effettuare le scelte più vantaggiose. Valutando come il terminale operativo delle scelte da compiere è la scuola di servizio, su cui ricade logicamente anche l’attività di consulenza ed a cui viene imposto nuovamente l’uso del software in uso presso altra amministrazione. Considerato che gli ambiti territoriali sono stati del tutto sollevati da ogni tipo di incombenza, necessiterebbe disporre di tempi più distesi per consentire ai dipendenti di effettuare le giuste valutazioni. Per cui, la Uil Scuola avanzerà specifica richiesta al MIM per una proroga dei termini per la presentazione delle istanze che, come è noto, è fissata al 28 febbraio.

Per quanto attiene alla proroga in servizio fino a 70 anni, la Uil Scuola solleciterà un analogo chiarimento per comprendere gli intendimenti reali che hanno animato il legislatore nell’effettuare una scelta di chiaro stampo dirigista che, conseguentemente, creerà trattamenti sperequati con possibili derive clientelari.

La Segreteria nazionale